IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NELLE GARE PUBBLICHE PER DISPOSITIVI MEDICI: LIMITI APPLICATIVI, ONERE DIMOSTRATIVO E SEQUENZA LOGICA DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

La sentenza della Sezione Terza *Quater* del TAR Lazio-Roma, 30 marzo 2026 n. 5928, offre un rilevante chiarimento in ordine alla corretta applicazione del principio di equivalenza nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica.

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto dall'operatore economico classificatosi secondo in graduatoria nell'ambito di una procedura aperta indetta dal Policlinico Umberto I di Roma per la fornitura di dispositivi medici specialistici, annullando l'aggiudicazione del lotto relativo a un neuronavigatore per chirurgia cerebrale disposta in favore della società controinteressata e ordinando alla Stazione Appaltante di procedere alla nuova aggiudicazione in favore della ricorrente.

La pronuncia riveste particolare interesse perché affronta, in un settore ad elevata complessità tecnologica quale quello dei dispositivi medici, i limiti applicativi del principio di equivalenza e le condizioni di legittimità del relativo giudizio tecnico da parte della commissione di gara.

Il Collegio ricostruisce, anzitutto, il perimetro dogmatico entro cui opera il principio di equivalenza. In continuità con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato – e, in particolare, con le pronunce della Terza Sezione 13 marzo 2025 n. 2066 e della Quinta Sezione 2 luglio 2025 n. 5706 – il TAR ribadisce che tale principio, di derivazione unionale, consente alla Stazione Appaltante di ammettere offerte aventi ad oggetto prodotti non perfettamente coincidenti con quelli descritti nella *lex specialis*, purché idonei a soddisfare in modo sostanzialmente conforme le specifiche tecniche richieste.

Tale meccanismo incontra, tuttavia, un limite invalicabile nell'ipotesi di *aliud pro alio*. Qualora la difformità dell'offerta sia tale da configurare la proposta di un bene sostanzialmente diverso rispetto a quello richiesto, la sua ammissione finirebbe per compromettere proprio il principio concorrenziale che l'equivalenza mira a presidiare, potendo aver disincentivato la partecipazione di altri operatori economici in ragione del carattere apparentemente inderogabile delle caratteristiche previste dalla disciplina di gara.

Sotto il profilo della qualificazione dei requisiti tecnici, il Tribunale – richiamando la pronuncia della Terza Sezione del Consiglio di Stato 9 maggio 2024 n. 4155 – chiarisce che la distinzione tra specifiche di natura strutturale, sottratte all'applicazione del principio di equivalenza, e specifiche di natura funzionale, rispetto alle quali tale principio può invece operare, non dipende dalla natura intrinseca del requisiti, bensì dalla circostanza che la *lex specialis* espliciti o meno le finalità e i bisogni dell'Amministrazione cui la specifica tecnica è preordinata.

In assenza di tale esplicitazione – come nel caso affrontato dal TAR Lazio, in cui l'allegato 1A si limitava a descrivere le caratteristiche del neuronavigatore senza indicarne la finalità funzionale – il requisito deve qualificarsi come strutturale, con conseguente inapplicabilità del principio di equivalenza.

Il profilo di maggiore interesse pratico della decisione concerne, tuttavia, la corretta sequenza logica-procedimentale del giudizio di equivalenza.

Sul punto, il TAR afferma con chiarezza che tale giudizio, essendo diretto a verificare l'ammissibilità sostanziale dell'offerta e ad escludere che essa integri un'ipotesi di *aliud pro alio*, appartiene alla fase di ammissione delle offerte e deve necessariamente precedere, sia sul piano logico sia su quello cronologico, l'attribuzione dei punteggi tecnici.

Non è pertanto consentito sovrapporre i due momenti valutativi. La commissione che rilevi difformità tecniche e si limiti a rifletterle nell'attribuzione di un punteggio inferiore, senza formulare un espresso motivato giudizio di equivalenza, adotta un *modus operandi* illegittimo. Nel caso concreto, la Commissione aveva proceduto direttamente all'attribuzione dei punteggi nelle sedute del settembre 2025, nonostante l'aggiudicataria non avesse prodotto – come invece richiesto dal disciplinare e dal punto 1 del capitolato tecnico - alcuna dichiarazione di equivalenza, né la relativa documentazione dimostrativa.

Il successivo tentativo di sanare tale carenza mediante un riesame postumo delle offerte, effettuato nella seduta del 30 ottobre 2025 a seguito dell'istanza di annullamento in autotutela proposta dalla ricorrente, è stato ritenuto dal Collegio inidoneo a rimuovere i vizi originari della procedura. Secondo il TAR, infatti, un giudizio di equivalenza formulato *ex post*, quando la proposta di aggiudicazione sia già stata adottata, integra un'inammissibile inversione della sequenza logica imposta dal diritto dei contratti pubblici e si traduce in una motivazione postuma di valutazione che avrebbe dovuto essere compiuta in un momento antecedente.

Parimenti inidonea è stata ritenuta la relazione tecnica predisposta dall'Amministrazione in sede istruttoria - priva di data e sottoscrizioni – incapace di colmare il *deficit* motivazionale del procedimento.

La pronuncia offre, in conclusione, indicazioni operative di sicuro interesse per le Stazioni Appaltanti. Essa evidenzia la necessità di predisporre la documentazione di gara distinguendo tra requisiti strutturali e requisiti funzionali, esplicitando, in quest'ultimo caso, le esigenze che la specifica tecnica è destinata a soddisfare.

Qualora la *lex specialis* consenta il ricorso al principio di equivalenza, l'onere dichiarativo e dimostrativo gravante sul concorrente deve essere puntualmente disciplinato, mentre la sua inosservanza deve essere valutata quale causa di inammissibilità dell'offerta.

Le commissioni giudicatrici, infine, sono tenute a formalizzare e motivare il giudizio

di equivalenza nella fase di ammissione, anteriormente a qualsiasi attribuzione di punteggio tecnico, evitando indebite commistioni tra momenti procedimentali che il sistema dei contratti pubblici mantiene necessariamente distinti.

Con tale decisione, il TAR Lazio ricostruisce con particolare rigore la cornice dogmatica entro cui opera il principio di equivalenza nel diritto degli appalti pubblici, riaffermandone la funzione pro-concorrenziale ma, al contempo, delimitandone con precisione i confini applicativi e procedimentali.

DISCLAIMER
Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Laura Sommaruga, Partner
Email: *laura.sommaruga@grplex.com*

Abdurrahman Gad Elrab, Associate
Email: *abdurrahman.gadelrab@grplex.com*